



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE

in persona del dr. Paolo Andrea Vassallo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20693 del R.G.A.C.C. dell'anno 2019, trattenuta in decisione nell'udienza del 09/11/2021, tenutasi secondo le modalità di trattazione scritta ex art. 221, co. 4, D.L. decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 rimessa al Giudice per la decisione all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente


TRA

██████████ **LUIGI**, nato a ██████████ il ██████████ ed ivi residente alla Via ██████████, codice fiscale ██████████, rappresentato e difeso in forza di procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio dall'avvocato Pierluigi Telese del foro di Napoli, codice fiscale TLS PLG 73B08 F839T – pec: avv.pierluigitelese@pec.giuffre.it, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ercolano (NA) alla Via Panoramica nr.60.

- ATTORE -

E

██████████ **SPA**, con Sede Legale e Direzione Generale in ██████████ Piazza ██████████



- CONVENUTO -

CONCLUSIONI

All'udienza del 09/11/2021 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti.

Per parte attrice: "1) Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia della lettera D) delle condizioni generali di contratto per violazione dell'art.33 D.Lgs. 205/2006 nonché per contrarietà alle norme imperative disciplinanti la materia e, per l'effetto, così ulteriormente provvedere: 2) Condannare la ██████████ s.p.a. alla restituzione in favore del sig. ██████████ Luigi dell'importo complessivo di € 2.643,78 a titolo di rimborso delle commissioni per il mediatore non dovuti a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo alla 36^ rata per le motivazioni tutte innanzi illustrate tanto in via principale quanto in via subordinata; 3) Condannare la ██████████ s.p.a. al ristoro delle spese di mediazione, ammontanti ad € 48,80; 4) Condannare la ██████████ s.p.a. al versamento all'entrata al bilancio dello Stato della somma pari all'ammontare del contributo unificato ai sensi dell'art.8 comma 4bis D.Lgs. 28/2010; 5) Condannare la convenuta alla refusione delle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza di cui all'art.91 c.p.c., con attribuzione all'avv. Pierluigi Telese quale procuratore distrattario nella misura di cui al D.M.55/2014. ”.

Per parte convenuta: “- rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni gradatamente esposte, avendo la Banca già corrisposto tutto quanto dovuto in virtù della normativa applicabile al caso di specie, nonché delle condizioni contrattuali;- condannare l'attore al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 comma 1 c.p.c. o, comunque al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96 u.c. c.p.c.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.1. Dopo che, in data 13 maggio 2019, il Giudice di Pace di Napoli ha pronunciato la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di Napoli, il sig. ██████ Luigi ha riassunto il giudizio nel quale aveva convenuto la ██████ s.p.a. per sentirla condannare alla restituzione dei costi di erogazione del credito al consumo non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento nr. ██████

1.2. A sostegno della pretesa l'attore premette di aver stipulato nel mese di gennaio del 2006 il contratto di mutuo n. ██████, con la società ██████ S.p.A., ceduto poi a ██████ S.p.A., per un capitale lordo di € 37.920,00 rimborsabile mediante cessione pro solvendo di n. 120 rate da € 316,00 ciascuna dello stipendio. Espone che detto contratto prevedeva, inoltre, a carico dell'istante, il pagamento di altri importi, così come analiticamente riportati: a 1) - commissioni pari ad € 1.375,25; a 2) - commissioni per il mediatore pari ad € 3.147,36; a 2) - premi assicurativi pari ad € 1.148,11; che il detto finanziamento veniva estinto anticipatamente in data 1 aprile 2009, in corrispondenza della rata n. 36;

1.3. Lamenta l'istante che, tuttavia, in caso di estinzione anticipata del contratto sorgerebbe per la Banca, ai sensi dell'art. 125, comma 2 TUB, l'obbligo di rimborso delle commissioni di intermediazione non dovute a seguito dell'estinzione anticipata del mutuo e, per l'effetto, l'attore avrebbe diritto alla restituzione della complessiva somma di euro 2.643,78, a titolo di rimborso delle commissioni per il mediatore.

1.4. Resiste alla pretesa attorea la ██████ s.p.a. sostenendo che la domanda attorea attiene alla richiesta di restituzione delle commissioni per l'attività di intermediazione svolta dall'agente/mediatore che rappresentano dei costi cd. up front, non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Chiede il rigetto della pretesa invocando l'art.96 cod. proc. civ.

2.1. La domanda attorea è fondata. Va osservato che la soluzione del caso di specie richiede una previa analisi dell'iter legislativo e giurisprudenziale sul tema dei compensi da corrispondere alla banca in caso di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento con cessione di un quinto dello stipendio.

2.2. Al riguardo, l'art. 125-sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. del 1 settembre 1993, n. 385), inserito dall'art. 1 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e rubricato "Rimborso anticipato", stabilisce al comma 1 che "il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,

l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

2.3. Nel caso di specie si discute di un contratto stipulato nel 2006 in epoca precedente rispetto alla vigenza dell'invocato art. 125-sexies TUB, introdotto dall'art. 1 del D.lgs 13 agosto 2010 n. 141, entrato in vigore il 19 settembre 2010, in attuazione della direttiva 2008/48 CE.

Pertanto, considerato che - la direttiva 2008/48 CE, all'art. 30 ('misure transitorie'), prevede la non applicazione della disciplina più favorevole ivi contenuta ai contratti di credito in corso all'entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione, - il principio 'tempus regit actum' di cui all'art. 11 delle preleggi, che prevede che 'la legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo', l'art. 125-sexies TUB non è *ratione temporis* applicabile alla fattispecie in esame.

2.4. Si deve allora fare riferimento alla disciplina previgente, ovvero all'art. 125 comma 2 TUB secondo cui 'se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal CICR'.

Atteso che il CICR non è mai intervenuto sul punto, nel caso di recesso, si applica quanto previsto dall'art. 3, 1° co., del decreto del Ministro del Tesoro dell'8 luglio 1992, a mente del quale la facoltà di recesso “si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso non superiore all'uno per cento del capitale residuo”.

2.5. Come chiarito anche da diversi precedenti di sezione, anche la Banca d'Italia (cfr. Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10.11.09 e del 07.04.11) ha ripetutamente affermato l'assunto per cui "Onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l'attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti

all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia "non riscosso per riscosso" in favore dei soggetti "plafonanti", ecc.). L'obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato; - ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione".

2.6. Per quanto riguarda i requisiti necessari per poter ritenere che una clausola contrattuale avente ad oggetto i costi del credito possa ritenersi, in concreto chiara e comprensibile, l'Arbitro Bancario Finanziario Roma, 11.9.15 (e nello stesso senso anche Arbitro Bancario Finanziario Napoli, 17.12.12 n. 4304) ha precisato che una commissione o una spesa è qualificabile up front e pertanto non deve essere rimborsata al cliente quando la prestazione alla quale si riferisce è individuata in modo chiaro e comprensibile, non essendo sufficiente una elencazione meramente esemplificativa di possibili prestazioni o comportamenti della banca nella fase delle trattative o della formazione del contratto, né la qualificazione cumulativa di un importo dovuto omnicomprensivo. In particolare, il Collegio Arbitrale di Roma, nella decisione 11.9.15, ha precisato che 'in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Le commissioni o le spese che maturano nel corso del tempo devono essergli restituite dalla banca in misura proporzionale alla durata residua ovvero alle rate residue del finanziamento di cui si tratta.

Affinché una commissione o una spesa sia imputata a una prestazione o a un comportamento della banca nella fase delle trattative o della formazione del contratto (commissione c.d. up front) è peraltro indispensabile che essa individui in modo chiaro e comprensibile la prestazione o il comportamento precontrattuale al quale si riferisce. In caso contrario le prestazioni dovranno essere qualificate come c.d. recurring.

Il tema de quo - ossia, della ripetibilità dei costi in caso di anticipato scioglimento - va, pertanto, doverosamente "collegato" a quello della trasparenza contrattuale, sul quale anche la Banca d'Italia è stata costretta a intervenire (v. comunicazione del Governatore del 10-11-2009), al fine di stigmatizzare le prassi di indicare cumulativamente, nei contratti e/o nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, sì da non consentire la chiara individuazione degli oneri maturati e non maturati e così determinando un'insormontabile difficoltà, rectius impossibilità, per il cliente di conoscere gli oneri da rimborsare in caso di estinzione anticipata.

2.7. In punto di nullità della clausola di irripetibilità contenuta nei contratti, va altresì ritenuto, in accordo con la giurisprudenza sopra citata che in mancanza di chiarimenti in tal senso né nel testo contrattuale né in sede di conteggi per il rimborso del debito residuo, sorge la necessità, implicita nell'art. 125 T.U.B. anche prima delle modifiche portate dal d.lgs. n. 141 del 2010, che il costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto sia fatto oggetto di adeguata riduzione.

Ciò in quanto tali costi: a) non possono essere considerati non rimborsabili alla luce di una clausola contrattuale opaca evidentemente vessatoria; b) secondo un'interpretazione favorevole al consumatore, doverosa nel caso di specie (nel caso in cui vi sia dubbio sul senso da attribuire ad una clausola contrattuale, ha titolo assolutamente preferenziale l'interpretazione che si riveli più favorevole al cliente – consumatore), devono essere intesi come importi recurring e quindi l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine dell'individuazione della quota da rimborsare; trova infatti applicazione l'art. 1370 c.c. e il principio della interpretazione 'contra proferentem'; da ciò consegue che tutti i costi anticipatamente addebitati – indipendentemente dalla distinzione tra up front e recurring – devono essere rimborsati proporzionalmente al periodo residuo (cfr. Tribunale Torino sez. I, 10/01/2019).

In presenza di una previsione negoziale così strutturata per volontà della parte che ha unilateralmente predisposto il documento negoziale (artt. 1366,1370 c.c.) non vi è la possibilità di individuare quali siano le spese relative ai costi up front e quelle che invece si riferiscono alle attività cd. recurring. Per tale ragione, il calcolo della somma da detrarre in relazione alle operazioni non eseguite per estinzione anticipata del

contratto di mutuo non può che essere effettuata in modalità proporzionata all'arco di tempo per il quale il contratto è effettivamente durato (cfr. Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 20/03/2018, n.1009).

2.8. Ciò posto, la giurisprudenza dell'ABF che ha altresì avuto modo di delineare i seguenti principi: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo (cfr., *ex multis*, ABF, Collegio di Milano, Decisione n. 2084 del 19 aprile 2013; cfr. tra le altre Arbitro bancario finanziario Napoli, 18/10/2011, n. 2187 per cui "Il mutuuario, in sede di estinzione anticipata dei finanziamenti (nella specie, derivanti da un contratto con delegazione di pagamento e da una cessione del quinto dello stipendio), ha diritto al rimborso delle commissioni accessorie afferenti il periodo residuo, da quantificare sulla base del criterio di proporzionalità semplice rapportata alla durata del finanziamento, con maggioranza degli interessi al tasso legale dalla data di reclamo"; Arbitro bancario finanziario Napoli, 24/05/2011, n. 1071 "Al fine di valutare l'entità delle commissioni che l'intermediario deve restituire al cliente che ha chiesto l'estinzione anticipata del finanziamento (nella specie, si trattava di un'operazione di cessione del quinto dello stipendio), ove risulti un deficit di trasparenza in ordine all'indicazione delle varie componenti di costo, si può procedere all'applicazione di un "criterio proporzionale", rapportato alla durata del finanziamento, sull'importo delle commissioni riscosse a fronte di prestazioni ancora non rese e relativamente ai costi assicurativi"; Tribunale Napoli, est. Sacchi n. 14976/16).

2.9. Ciò premesso, per dirimere la questione sottoposta dalle parti, occorre soffermarsi sulla relativa clausola contrattuale concernente l'estinzione anticipata del finanziamento ed in particolare sulla clausola di cui alla lettera D) del contratto sub

iudice ove è previsto che in caso di estinzione anticipata del prestito, gli importi indicati nelle lettere a1) a2) a3) e a4) non saranno rimborsati, come pure quelli indicati nell'art.6 delle condizioni generali del contratto. Conseguentemente il mutuatario godrà esclusivamente dell'abbuono degli interessi per il periodo di ammortamento del mutuo.

Emerge dunque che le clausole relative alle commissioni finanziarie e di intermediazione, per la mandataria e per premi assicurativi (cfr. lettere a1), a2) a3), a4) : negli importi erogati erano ricomprese: spese assicurative, commissioni finanziarie nonché le commissioni - pari ad una percentuale del capitale lordo mutuato - dovute per l'attività di intermediazione del prestito) sono connotate da eccessiva genericità: in esse, infatti, vengono contemplate eterogenee voci di spesa, non tutte riferibili alla sola fase prodromica alla concessione del prestito, ma anche collegate alla gestione dell'intero rapporto negoziale (oneri cd. recurring).

Invero alcune delle attività cui questi oneri sarebbero afferenti (tra queste, ad esempio, la prestazione della garanzia non riscosso per riscosso, la gestione delle rate di rimborso in scadenza, le perdite relative alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell'ammortamento), sono certamente recurring né nella clausola contrattuale in esame vi è alcuna specificazione idonea a chiarire l'esatta natura degli importi in questione, se tali attività siano recurring o up-front e la parte delle commissioni afferenti all'una o all'altra tipologia di attività.

In detti oneri qualificati come non ripetibili sono inclusi in maniera piuttosto indistinta le commissioni spettanti per le prestazioni ed oneri preliminari connessi alla gestione del prestito (quali spese di istruttoria, oneri acquisizione provvista, oneri per esame della documentazione, compresi oneri conclusivi etc. etc.), nonché i costi per l'attività di promozione svolta, che si concretizza nel mettere in contatto la società finanziaria con il cliente.

Analogamente, le commissioni per il mediatore di intermediazione risultano finalizzate a remunerare prestazioni - quali in particolare i costi dell'intermediazione - che, per costante giurisprudenza arbitrale, sono rimborsabili al cliente all'atto dell'estinzione anticipata - senza che, tuttavia, in base al contratto, sia possibile distinguere agevolmente tale costo dalle ulteriori componenti che concorrono a formarlo.

2.10. Tanto premesso, deve evidenziarsi che la descrizione delle attività riconducibili alle commissioni e costi non ripetibili pecca di eccessiva genericità ed, in definitiva, non consente di stabilire, con adeguata certezza, se esse siano effettivamente rivolte a coprire costi up-front, cioè concernenti servizi temporalmente collocabili nella fase preliminare e/o formativa del regolamento negoziale, che, come detto, in ipotesi e secondo il dettato contrattuale, non andavano restituiti in ipotesi di estinzione anticipata.

Ebbene conformemente all'orientamento consolidato dell'Arbitrato Bancario Finanziario (v. da ultimo ABF Collegio di Roma decisione n. 748 del 26 gennaio 2017 ma anche ABF di Napoli 1535/2012; ABF Milano 2084/2013; Coll. Coord. ABF, Dec. n.6167/2014 e 6168/2014 e della giurisprudenza maggioritaria (cfr. Tribunale Torino, I sezione civile, sentenza in data 6.3.2019;; Tribunale di Nocera Inferiore 774/2016; Tribunale di Parma ordinanza 27.11.2015; Tribunale di Napoli, sentenza 8017/2017; Tribunale di Napoli, sentenza 5731/2018; Tribunale di Napoli ord. N. 6450/ 2019 del 25/04/2019 estensore questo stesso Giudice) va ritenuta l'illegittimità della suddetta clausola di non rimborsabilità tout court delle suddette commissioni, in quanto la stessa non distingue tra quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo (costi recurring, rimborsabili pro quota) e oneri non ripetibili in quanto remunerativi di servizi già interamente prestati (costi up-front, ossia prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto), con ciò violando la disciplina a tutela del consumatore (rif. art. 34 e 35 D.Lgs. n. 206/2005) e l'art. 1370 cc per difetto di chiarezza e trasparenza.

2.11. In ogni caso, non può sottacersi che, come sostenuto dalla parte attrice, la clausola negoziale di cui alla lett. D) del contratto di finanziamento, debba qualificarsi vessatoria, ai sensi dell'art. 33 d. lgs. 206/05, poiché determina un significativo squilibrio tra le parti.

Basti considerare che l'ammontare complessivo di detti costi solo di istruttoria ed intermediazione-senza considerare quelli assicurativi - incideva in maniera rilevante nell'economia del rapporto.

Di conseguenza, la pattuizione in esame, nel privare il consumatore del diritto ad esigere la restituzione della porzione di tali costi, non ancora maturata al momento dell'estinzione anticipata, determina, in maniera evidente, l'alterazione del sinallagma

negoziale.

Infatti, non appare revocabile in dubbio che la remunerazione dei servizi accessori, descritti nel contratto, venga trattenuta dalla mutuante preliminarmente, anzi indipendentemente dalla correlativa erogazione.

In definitiva, la clausola è vessatoria perché consente al mutuante di trattenere il corrispettivo di prestazioni che, al momento dell'estinzione anticipata, non sono state ancora per intero eseguite (si pensi, a titolo esemplificativo, proprio agli oneri assicurativi, che sono volti a coprire un rischio, quello dell'insolvenza del mutuatario, ormai definitivamente cessato, al momento dello scioglimento anticipato del contratto di finanziamento).

Ne segue che, a mente dell'art. 33 e 36 d. lgs. 206/05, la clausola in esame era nulla e, come tale, non poteva produrre effetti, come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata.

2.12. Deve, inoltre, rilevarsi che la clausola negoziale contenuta nella lett. D) del contratto - la quale sanciva il diritto della mutuante a trattenere, in ipotesi di estinzione anticipata, le commissioni finanziarie, di intermediazione ed il costo dell'assicurazione - ponendosi in contrasto con l'art. 125 TUB - norma da ritenere imperativa, siccome derogabile solo in senso più favorevole al cliente, come stabilito dal successivo art. 127 - sia affetta da nullità (decisione del Collegio di coordinamento ABF n. 6167/2014). Non è dubbio, invero, che tale clausola, per tutte le ragioni dinanzi esposte, produca un effetto opposto a quello, di consentire "un'equa riduzione del costo complessivo del credito", avuto di mira dal menzionato art. 125 TUB.

2.13. Ad ulteriore conferma di tali considerazioni, va soggiunto che l'interpretazione in questa sede propugnata è del tutto coerente con quella che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale, ha adottato con riferimento alla materia di costi da rimborsare per l'estinzione anticipata del finanziamento. Interpretazione che - involgendo l'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008 che ha trovato applicazione nel nostro ordinamento con l'art.121, comma 1 lettera e) del TUB e con l'art.125 sexies TUB - sebbene riguardi norme non applicabili alla presente fattispecie, fornisce in ogni caso, idoneo parametro interpretativo anche dei principi da tenere presenti per l'accertamento della validità della clausola di irripetibilità.

Invero con la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che “Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

I giudici europei hanno affermato, infatti, che “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” (Corte Giust., causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. “Lexitor”).

Seguendo tale ragionamento, nell'ipotesi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento devono essere rimborsati al privato tutti i costi da esso sostenuti, senza distinguere tra quelli up front e quelli recurring.

Le conclusioni cui addiviene la Corte sovranazionale muovono, preliminarmente, dalla ratio della direttiva comunitaria del 2008, che è quella di armonizzare la disciplina interna dei vari Stati Membri al fine di garantire una tutela maggiormente effettiva e protettiva del consumatore, considerato parte debole qualora si rapporti con gli intermediari finanziari. Ne consegue che nella nozione di “costo totale” di cui all'art. 16 della direttiva del 2008 sono inclusi, altresì, quelli indipendenti dalla durata del negozio e, quindi, anche gli interessi e i costi dovuti per la restante parte del contratto. La finalità perseguita dall'interpretazione esposta è, dunque, quella di riequilibrare i rapporti tra professionista e consumatore, caratterizzati da una posizione di inferiorità di quest'ultimo sotto il profilo negoziale ed informativo. L'opportuno bilanciamento delle differenti posizioni è dato, inoltre, dalla circostanza che il soggetto concedente il

mutuo può recuperare in anticipo la somma inizialmente prestata e reinvestirla in nuovi contratti di credito, non subendo lo stesso alcun pregiudizio dal rimborso totale dei costi del finanziamento.

La Corte, infatti, dopo avere ulteriormente rammentato il dettato dell'art.3, lettera g, della Direttiva, che indica a sua volta la nozione di costo totale del credito comprendendovi (così come recepito dalla legge nazionale polacca) tutti i costi, inclusi gli interessi, le imposte e le commissioni e le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito (ed escluse soltanto le spese notarili) “senza alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito”, ha messo a fuoco il dettato dell'art.16, par.1, della Direttiva, osservando che la menzione della restante durata del contratto potrebbe essere interpretata tanto nel senso che i costi interessati dalla riduzione del costo totale del credito siano limitati a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (cioè ai soli costi recurring, come finora ha ritenuto la giurisprudenza di marito maggioritaria, con il conforto della normativa secondaria della Banca d'Italia: v. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018) quanto nel senso che essa indichi semplicemente il metodo di calcolo utilizzabile per procedere a tale riduzione, consistente nel prendere in considerazione la “totalità” dei costi sopportati dal consumatore (cioè tutti i costi, come sopra menzionati, compresi dunque quelli up front) e “nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto”.

Come detto, la scelta della CGUE si è orientata in quest'ultima direzione in forza di una serie di considerazioni basate sul criterio storico (analizzato attraverso il raffronto con la meno precisa e meno ampia previsione del diritto alla riduzione del costo del credito contenuta nell'abrogato art. 8 della Direttiva 87/102) e teleologico (ravvisato nello scopo della Direttiva 2008/48 di garantire una protezione elevata del consumatore e l'equilibrio tra le parti contrattuali).

La Corte ha bensì preso atto che le diverse versioni linguistiche dell'art.16, par.1 della Direttiva 2008/48, adottate nelle leggi nazionali dei Paesi della Comunità Europea sembrerebbero in taluni casi suggerire (come nella versione italiana) una lettura della Direttiva in riferimento ai soli costi oggettivamente dipendenti dalla durata residua del contratto; tuttavia, esercitando il suo ruolo nomofilattico volto all'armonizzazione della disciplina in materia nei Paesi aderenti, ha richiamato per l'appunto la necessità

di interpretare la disposizione non soltanto in base al suo tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto e degli obiettivi perseguiti. Si è privilegiata perciò una interpretazione “logica” della disposizione di tipo estensivo, nell’intento di assicurare al consumatore, parte debole del rapporto asimmetrico, una elevata ed effettiva tutela nel quadro di un apparato contrattuale predisposto unilateralmente dalla banca e nella valorizzazione dell’effetto compensativo contestualmente a questa garantito dal paragrafo 2 dell’art.16 della Direttiva con la previsione del diritto a un indennizzo (suscettibile di eventuali incrementi in via normativa) per gli eventuali costi collegati al rimborso anticipato del finanziamento (c.d. penale di estinzione), nonché in considerazione della opportunità per la banca di reinvestire speculativamente la provvista percepita in sede di estinzione e di includere nella fatturazione dei costi un certo margine di profitto. E in quest’operazione interpretativa, sicuramente non disancorata dall’analisi economica del diritto, non si è trascurato di valutare i rischi derivanti da una diversa interpretazione strettamente aderente al tenore letterale, rischi rappresentati dalla prevedibile tendenza delle banche a confezionare il testo contrattuale attraverso la minimizzazione dei costi ricorrenti e la imposizione di pagamenti più elevati per le attività preliminari, stante la oggettiva difficoltà per un terzo decisore di distinguerle dai costi correlabili alla durata del contratto. Il che, perverso, ha trovato reale riscontro nella pluriennale esperienza giurisprudenziale di merito, che molto spesso ha dovuto districarsi tra gravi opacità descrittive (se non addirittura tra casi di duplicazione di costi o di dubbia sussistenza di una concreta causa obbligandi), risolvendole per lo più con applicazione del criterio interpretativo per il quale nella incertezza, tante volte riscontrata, di distinguere sul piano ontologico le attività definite come up front da quelle definite come recurring, tutte debbano qualificarsi nel senso più favorevole al consumatore aderente, rendendole perciò ripetibili. Per effetto della sentenza “Lexitor”, l’art.16 della Direttiva deve interpretarsi nel senso che tutti i costi del credito, correlati o non alla durata residua del contratto, ad eccezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, sicché ogni diversa interpretazione della interpretazione della Corte appare interdetta.

3.1. Pertanto, tenuto conto della circostanza che la mutuataria ha estinto il finanziamento dopo il pagamento della 36°ma rata, la ██████████ S.p.A. va condannata

al pagamento in favore del sig. ██████ Luigi della somma di € 2.643,78 a titolo di rimborso delle commissioni per il mediatore non dovute a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo, importo calcolato in maniera proporzionale alla reale durata del rapporto negoziale ed il cui criterio di calcolo non è oggetto di contestazione. Su tali somme decorrono interessi al tasso legale dalla domanda (24 maggio 2018) al saldo effettivo.

3.2. Per quanto riguarda le spese di lite, considerata la particolare complessità del caso e l'oggettiva esistenza di contrasti interpretativi in relazione alle questioni proposte dalle parti, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

3.3. Alla luce della mancata ingiustificata partecipazione alla procedura di mediazione della parte convenuta, essa va condannata ex art. 8 comma 4 bis del D.L.vo n. 28.2010 come modificato dall'art. 84 della L. n. 98.2013, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di € 98,00 corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio,

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

- a) CONDANNA la ██████ S.p.A. al pagamento in favore di Roviello Luigi, della somma di € 2.643,78 a titolo di rimborso delle commissioni per il mediatore non dovute a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento nr.842201, oltre interessi al tasso legale dal 24 maggio 2018 al saldo effettivo;
- b) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
- c) CONDANNA la ██████ S.p.A. al versamento di €. 98,00 in favore dello Stato, importo pari valore del contributo unificato versato per il presente giudizio, ai sensi dell'art. 8, co. 4bis, D.lgs. 28/2010

Napoli lì 14/02/2022



Il Giudice
dr. Paolo Andrea Vassallo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo', written over the printed name 'dr. Paolo Andrea Vassallo'.